



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 227 LEGISLATURA N. X

DE/PN/SVM Oggetto: Art. 26 bis L.R. 7/1995 - Costituzione del Centro
0 NC Recupero Animali selvatici Regionale. Cras Marche

Prot. Segr.
1866

Lunedì 17 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: ART. 26 Bis L.R.7/1995 Costituzione del Centro Recupero Animali Selvatici Regionale, CRAS MARCHE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla delibera-zione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- Di istituire il Centro Recupero Animali Selvatici Regionale, di seguito denominato "CRAS MARCHE" che si attiverà sul territorio Regionale, temporalmente in più fasi a partire dall'01/01/2019, come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di stabilire che con successivi atti il dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne, provveda a: impegnare le risorse, intraprendere tutte le azioni necessarie all'avvio e allo svolgimento delle attività del "CRAS MARCHE", ivi inclusa la stipula delle convenzioni con Istituzioni, Enti e associazioni così come stabilito dal presente atto, adottare gli atti necessari al fine di garantire la copertura del servizio senza soluzione di continuità nel passaggio della gestione provinciale a quella regionale; nominare, con decorrenza 01/01/2019, il responsabile scientifico del progetto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Di stabilire che la Polizia Provinciale dovrà svolgere le funzioni, sia in fase di avvio, che a regime, ogni qualvolta si dovesse rendere necessario, a supporto e/o integrazione delle funzioni affidate alle Associazioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Debora Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n° 117 “ Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 06 giugno 2016 n° 106”;

Delibera ANAC n° 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione Linee Guida per l’affidamento di servizi a Enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

Delibera ANAC n° 911 del 31 agosto 2016, recante chiarimenti sulla persistente validità della delibera 32/2016;

Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e successive modificazioni;

Legge Regionale 30 maggio 2012 n° 15 “norme per la promozione e la disciplina del volontariato”;

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province;

Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 37 “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale”.

Legge Regionale 29 dicembre 2017, n° 39, art. 11 “Modifica all’articolo 9 della l.r.18/2016”

DGR n° 307 del 31/05/2016 “Approvazione convenzione tra Regione Marche e Province regionali per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia provinciale;

DGR n° 1039 del 5/09/2016 “Approvazione convenzione tra la Regione Marche e Province regionali per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia Provinciale. Modifica ed integrazione propria deliberazione n. 307 del 31 marzo 2016”;

DGR n° 956 del 09/07/2018 “ art. 4 della L.R. n. 26/1996 – utilizzo, da parte dell’agenzia Regionale Sanitaria e dei Servizi Regionali, di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale”;

DGR n° 1789 del 28/12/2012 “L.R. 30 maggio 2012, n° 15. Articoli 4 e 10. Criteri e modalità per l’iscrizione e la cancellazione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 4) ed

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

esercizio del potere di vigilanza sulle stesse (art. 10);

Decreto del dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne n. 400 del 28/08/2018.

MOTIVAZIONE

Premessa

La Regione Marche, con la legge regionale n. 13 del 3 aprile 2015, (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle province) ha dato attuazione alla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni) – procedendo al riordino delle funzioni non fondamentali che comprendono anche quelle in materia di caccia e pesca nelle acque interne.

In base alle normative vigenti ed in considerazione del fatto che la fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile dello Stato (Res comunitatis) la Regione è l'Ente delegato dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale n. 7/95 alla gestione della stessa.

L'art. 22 al comma 6 della Legge regionale n. 7/1995 prevede espressamente che: “La Giunta regionale ai fini del soccorso, detenzione, terapia e successiva liberazione della fauna selvatica in libertà, si avvale di un centro di recupero adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario sotto la diretta responsabilità di un veterinario di comprovata esperienza in materia di fauna selvatica avicola e mammiferi selvatici”.

Al fine di rimarcare l'importanza del Centro, l'Assemblea Legislativa delle Marche nel 2011 ha modificato la legge regionale n. 7/1995 inserendo l'art. 26 bis che tratta nello specifico: “Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà” di seguito riportato:

- Comma 1. La Regione assicura “...la cura e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà, in particolare di quella appartenente a specie protette. A tal fine ... è costituito un centro di recupero degli animali selvatici (Soccorso E Riabilitazione Della Fauna Selvatica In Difficoltà)”.
- Comma 2. “La Giunta Regionale con deliberazione stabilisce le modalità di funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché le modalità operative concernenti la segnalazione e la consegna degli animali rinvenuti, feriti o debilitati, le attività di soccorso, la detenzione temporanea e la liberazione degli animali.”

In attuazione dell'art. 3 della citata L.R. 13/2015, la Giunta regionale ha adottato in data 31 marzo 2016 le deliberazioni nn. 302 e 303 riguardanti rispettivamente le disposizioni necessarie al trasferimento dalle Province alla Regione delle risorse umane e le disposizioni necessarie al trasferimento alla regione delle risorse strumentali. Infine con L.R. 25 marzo 2016, n. 6, è stata modificata la L.R. del 3 aprile 2015 n. 13, relativamente alle funzioni di vigilanza in materia di caccia e pesca sportiva nelle acque interne, riallocandole presso le Province.

Al fine di rendere operativa tale disposizione, con DGR n. 307 del 31/05/2016 è stata predisposta una convenzione con la quale la Regione Marche e le Province marchigiane hanno disciplinato le attività



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di vigilanza e controllo riguardanti l'attività venatoria e piscatoria a fronte di un corrispettivo parametrato, per la polizia provinciale, sul costo delle unità operative. La convenzione annovera anche le attività di recupero, soccorso, cura e riabilitazione della fauna selvatica.

Con L.R. n° 18 del 01/08/2016 l'assemblea Legislativa delle Marche ha stabilito che le funzioni di cui all'art. 26 bis comma 1 della Legge 7/95 riguardante il soccorso e la riabilitazione della fauna selvatica in difficoltà, continuassero ad essere esercitate dalle Provincie fino al 31 dicembre 2016. Successivamente tale termine è stato prorogato al 31/12/2017 con L.R. n° 37/2016 e di seguito posticipato al 31/12/2018 con L.R. 39 del 29/12/2017 art. 11 comma 1.

Si intende organizzare le attività di cui alla L.R.7/95 art. 26 bis, in accordo con le amministrazioni Provinciali, a livello regionale, uniformando le diverse modalità organizzative e operative a tutt'oggi adottate da ciascuna Provincia.

Con DGR 956 del 09/07/2018 è stato deliberato, tra l'altro, l'utilizzo del Dott. Angelo Giuliani dirigente tecnico presso l'ASUR AV1, quale responsabile scientifico del progetto "Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica in difficoltà, suo avvio e monitoraggio".

Con decreto n° 400 del 28/08/2018 del dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne sono state individuate le linee guida su cui sviluppare il progetto.

Il progetto è stato acquisito agli atti della Regione Marche con prot. 1254868/2018 e impiegato per la stesura del presente atto. In particolare il progetto ha indicato l'utilizzo delle associazioni di volontariato presenti sul territorio regionale, che tra i propri scopi statutari annoverino la promozione, la tutela dell'ambiente, della fauna e che abbiano già esperienza nell'ambito del recupero e della cura della fauna selvatica in difficoltà o ferita, possa garantire un servizio efficiente, dinamico ed economico.

Le risorse economiche saranno messe a disposizione in seguito all'approvazione e all'attuazione della legge e degli atti relativi al bilancio Regionale 2019 – 2021.

Quadro di riferimento ad oggi

Fino ad ora la gestione e il recupero della fauna selvatica sono stati svolti dalle Province marchigiane in maniera diversificata con il coinvolgimento di diversi attori, Enti e/o Istituzioni.

Si riportano le esperienze provinciali, che non possono essere trascurate, ai fini della elaborazione di un "sistema" unico Regionale, in considerazione anche della storia del territorio e delle modalità di recupero:

Provincia di Pesaro e Urbino:

L'attuale struttura di Ca' Girone, istituita già dal 2009, è situata in una proprietà della Università di Urbino, concessa in comodato gratuito alla Provincia di PU attraverso apposita convenzione (in corso di voltura alla Regione Marche).

E così strutturata:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Un'area destinata all'accoglienza degli esemplari in attesa della visita veterinaria di primo soccorso;
- Un'area/stabulario dedicato alla degenza;
- Una zona con voliere / gabbie in cui sia garantita la massima tranquillità ai soggetti ospitati e che non sia visitabile dal pubblico.
- Un'area destinata al mantenimento delle derrate alimentari e uno spazio destinato alla preparazione degli alimenti da destinare agli animali;
- Uno spazio destinato alla conservazione degli utensili e dei prodotti disinfettanti e d'uso generale;
- Un locale con attrezzature idonee al corretto mantenimento in condizioni di congelamento dei soggetti deceduti;
- Adeguate servizi igienici e spogliatoi, dove si possa anche prevedere di predisporre strumenti idonei all'eventuale disinfezione degli operatori e/o dell'abbigliamento utilizzato nel Centro.

Inoltre sono presenti nell'edificio uno spazio adibito a ufficio e Front office, di aula per attività didattica, di stanza utilizzata per lo stoccaggio dei materiali tecnici e attrezzature ed idoneo spazio in cui sono collocati i freezer per lo stoccaggio delle carcasse di animali deceduti in attesa di essere smaltiti secondo le normative vigenti. La struttura è, anche, dotata di impianto di video sorveglianza.

“””All'attività di intervento si affianca una costante attività didattica e di educazione ambientale con il mondo della scuola.

Nella maggior parte dei casi gli animali recuperati vengono rimessi in libertà: il CRAS organizza numerose liberazioni pubbliche e nell'ambito di diverse manifestazioni. Questo tipo di eventi, ha lo scopo di mettere in contatto le persone con la fauna selvatica, ed allo stesso tempo di sensibilizzare i fruitori alle tematiche della salvaguardia degli animali e di far conoscere le attività del centro.

Il Centro collabora con i numerosi Comuni della Provincia, i quali si rivolgono alla struttura nel caso di ritrovamento di animali in difficoltà, oppure di recupero di animali selvatici rimasti imprigionati in strutture private o comunali sul territorio di competenza.

Il CRAS collabora altresì con gli enti preposti alla gestione ed alla tutela del territorio. Nella sua attività il Centro ha operato a stretto contatto con le strutture: ex Corpo Forestale dello Stato oggi Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari, Polizie locali e raggruppamento GEV (Guardie ecologiche Volontarie), Vigilanza Venatoria Volontaria ed il Dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPAM e le associazioni ambientaliste ed animaliste presenti sul territorio.””” (progetto Dott. Giuliani)

Il CRAS della Provincia di PU svolge servizio diurno e notturno sia nei giorni feriali che in quelli festivi, tutti i giorni dell'anno, avvalendosi del personale messo a disposizione dalla Provincia di Pesaro Urbino, tra cui un agente di Polizia Provinciale e Volontari. Le cure mediche e riabilitative sono effettuate da veterinari specializzati convenzionati con la Provincia.

Provincia di Ancona,

Convenzione con Associazione di volontariato dotata di struttura idonea, mezzi propri che provvede al recupero dietro segnalazione della Polizia Provinciale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Macerata, Fermo e Ascoli Piceno

Questi Enti non sono dotati di spazi propri o comunque non gestiscono direttamente strutture dedicate, tale attività, soprattutto in seguito al riordino delle Province è stata regolarmente svolta dalla Polizia Provinciale con studi veterinari specializzati.

Quadro degli interventi anno 2017

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli interventi effettuati, dalle Province Marchigiane nell'anno 2017:

RECUPERI FAUNA SELVATICA EFFETTUATI NELL'ANNO 2017			
PROVINCIA	N. RECUPERI FAUNA SELVATICA	N. RECUPERI IN LOCO DALLA DITTA DI SMALTIMENTI RIFIUTI	TOTALE
ANCONA	124	39	163
MACERATA	151	87	238
ASCOLI PICENO	34	31	65
FERMO	52	60	112
PESARO	926	La ditta preposta recupera le carcasse nella sede del SOCCORSO E RIABILITAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTÀ.	926
TOTALE	1287	217	1504

In tutti i casi lo smaltimento delle Carcasse avviene attraverso Ditta Specializzata.

CB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno proporre alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: ART. 26 Bis L.R.7/1995 Costituzione del Centro Recupero Animali Selvatici Regionale, CRAS MARCHE.

Il sottoscritto in relazione alla presente deliberazione dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/200, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Massimo Pensalfini)

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Loredana Borraccini)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR n. 64/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 21 pagine, di cui n. 12 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Debora Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

**CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI REGIONALE
"CRAS MARCHE"**

Cras Marche: Cosa È

Il Centro Recupero Animali selvatici Regionale (CRAS Marche) è un sistema di soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà (art. 26bis comma 1 L.R. n. 7/95) che ha i seguenti obiettivi e funzioni:

1. Di servizio pubblico, in quanto i Centri di recupero assolvono a funzioni previste da leggi nazionali e regionali di settore.
2. Di recupero degli animali selvatici in difficoltà, e/o feriti, e/o coinvolti in incidenti stradali sul territorio regionale
3. Conservazionistico, soprattutto quando c'è la possibilità di intervenire su specie particolarmente protette e spesso rare.
4. Di gestire le strutture dislocate nel territorio regionale, che di seguito saranno chiamati "Centri Territoriali di Pronto Intervento e Recupero Animali", per effettuare i primi accertamenti e le prime cure ai selvatici presi in carico.
5. Didattico, per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi riguardanti l'attività di soccorso della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà;
6. Trasferire, qualora fosse necessario, gli animali presso strutture sanitarie specializzate per accertamenti, cure e attività riabilitative più complesse;
7. Accudire, nutrire gli animali accolti nelle proprie strutture, compresi quelli non idonei ad essere liberati in natura, garantendone il benessere;
8. Liberare gli animali riabilitati e idonei al rilascio in natura.
9. Di implementazione della banca dati regionale relativa al numero di specie selvatiche recuperate.

Il CRAS Marche è strutturalmente incardinato alla PF Caccia e pesca nelle acque interne.

Oltre a figure istituzionali, la gestione è affidata a terzi, con la mission di accudire gli animali in degenza nei propri spazi e quella di attivarsi per le emergenze riguardanti la fauna selvatica in difficoltà e/o ferita per poi permettere, quando possibile, di liberare gli animali assistiti, nel loro habitat naturale nel minor tempo possibile, compatibilmente con le esigenze della specie. Dovrà essere un servizio

(B)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

espletato uniformemente su tutto il territorio Regionale in maniera efficiente, dinamica e tempestiva, che permetta di limitare la spesa pubblica garantendo elevati standard qualitativi.

Quindi in sintesi il sistema è operativo grazie alla sinergia tra le Istituzioni, sotto il coordinamento della Regione Marche (PF Caccia e pesca nelle acque interne), coadiuvata dalla Polizia Provinciale, dai volontari e da un responsabile tecnico scientifico.

Per la funzionalità dell'intero sistema occorre, inoltre, convenzionare alcune attività con altri soggetti tra i quali:

- L'Università di Camerino, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria per gli accertamenti sanitari e per la cura, soprattutto, degli esemplari di interesse conservazionistico;
- l'Università di Urbino proseguirà la disponibilità a concedere in uso gratuito i locali utilizzati dalla provincia di Pesaro Urbino in località Cà Girone;
- l'Istituto Zooprofilattico Umbria – Marche, proseguire nel rapporto convenzionale per gli aspetti legati alle malattie trasmissibili degli animali,
- ISPRA, per le corrette pratiche di soccorso, recupero e gestione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà,
- Polizia provinciale per le attività di coordinamento, collaborazione, indagine e quant'altro previsto dalla vigilanza venatoria.

Cras Marche: Organizzazione E Funzionamento

La Costituzione del CRAS Marche prevede che il territorio regionale sia dotato di Centri Territoriali di Pronto Intervento e Recupero Animali.

Queste strutture devono essere in grado di fornire assistenza veterinaria con reperibilità h24 per prestare la prima diagnosi e le prime cure all'animale ove necessario. I selvatici potranno trascorrere la degenza (di alcuni giorni) nei suddetti spazi qualora il veterinario responsabile, non ritenesse necessario il trasferimento, per la lungodegenza presso la struttura di Cà Girone (PU), o, per cure particolari presso strutture specialistiche come di seguito specificato.

I Centri Territoriali di Pronto Intervento e Recupero Animali saranno dislocati sul territorio Regionale, come segue:

1. **Pesaro e Urbino**
2. **Ancona,**
3. **Macerata,**
4. **Ascoli Piceno – Fermo.**

In ogni Centro è individuato un referente della Polizia Provinciale, territorialmente competente, con compiti di coordinamento ed autorizzatori, come, già stabilito nelle convenzioni con la Polizia Provinciale, la quale, negli orari di servizio, collaborerà anche per le azioni di recupero.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le liberazioni dei selvatici, ritenuti dai veterinari, idonei alla vita autonoma, saranno effettuate dalla struttura regionale avvalendosi della collaborazione della Polizia Provinciale e delle associazioni.

Tutti i dati raccolti dal "CRAS Marche" dovranno attenersi a quanto già stabilito in precedenti atti riguardanti, anche, il progetto comunitario "Life Strade" in cui la Regione è partner di altre Regioni Italiane di cui alla DGR n° 980 del 08/08/2016.

L'associazione di volontariato incaricata sarà individuata attraverso una procedura ad evidenza pubblica e deve avere i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato ai sensi della L.R. 15/2012 e della DGR 1789 del 28/12/2012;
2. avere finalità statutarie compatibili con l'attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà.

Avere maturato esperienze specifiche nella gestione delle suddette attività, costituirà un titolo preferenziale ai fini dell'individuazione dell'associazione a cui assegnare la gestione di un "Centro".

Con le Associazioni di cui sopra sarà sottoscritta apposita convenzione avente come finalità la raccolta, il trasporto ed il primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di competenza. L'attività deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale e a quanto previsto dal Protocollo di Intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica di cui alla DGR n° 980 del 08/08/2016.

I Contenuti delle Convenzioni devono garantire almeno i seguenti contenuti/attività:

- registro di carico e scarico di tutti gli esemplari in "entrata" e in "uscita" dal Centro, anche informatizzato.
- reperibilità per 24 ore al giorno tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- pulizia e la manutenzione delle voliere e di tutte le strutture di stabulazione degli animali, nonché degli spazi verdi, di quelli interni (uffici e laboratori);
- le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;
- i volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione;
- dovranno garantire la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi (animali compresi) e per la tutela legale;
- le associazioni dovranno garantire, inoltre, che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto siano tenuti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di permettere gli accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la Regione;
- ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione tempestivamente e, comunque, non

B¹³



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore. L'associazione è sempre tenuta, in questi casi, a realizzare anche idonea documentazione fotografica, da non divulgare;

- rendiconto spese per le attività convenzionate;
- tali convenzioni avranno durata massima di anni uno e potranno essere rinnovate annualmente.

Ogni anno l'Associazione incaricata deve trasmettere alla Regione Marche PF Caccia e Pesca nelle acque interne, secondo quanto stabilito nella convenzione, i seguenti dati:

Raccolta e trasporto

- Specie raccolta,
- N. esemplari,
- Motivo della raccolta,
- Incidente stradale (SI/NO),
- Luogo, data e ora rinvenimento,
- Coordinate GPS del luogo di raccolta, utilizzando in caso di incidente la specifica
- Destinazione,
- Chilometri percorsi per ciascun intervento.

Primo soccorso

- Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,
- Dati anagrafici di chi consegna l'animale,
- Località di ritrovamento,
- Numero di identificazione attribuito all'animale,
- Dati di identificazione dell'animale (specie, sesso, età, peso),
- Motivo del ricovero,
- Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),
- Motivo del trasferimento e tempi,
- Dati sulla degenza,
- Data, località e modalità di liberazione,
- Data decesso,
- Causa decesso.

Qualora l'associazione non ottempererà a tutti gli obblighi convenzionali la Regione Marche provvederà alla revoca della stessa.

I gestori di ciascun Centro Territoriale di Pronto Intervento e Recupero Animali dovranno munirsi di strumentazione adeguata ad effettuare la cattura e la raccolta dei capi feriti o in difficoltà. Le stesse dovranno, inoltre, dotare i propri collaboratori di tutti i dispositivi conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti e il personale dovrà essere opportunamente formato anche in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

relazione alle normative. Ciascuna associazione dovrà, infatti, fornire ai propri operatori l'adeguata formazione e tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) ai sensi della normativa vigente, necessari a garantire la protezione dai diversi rischi inerenti:

- all'ambiente di lavoro;
- al tipo di lavoro;
- al rischio chimico/fisico;
- al rischio biologico;
- al rischio di aggressione da parte degli animali feriti durante le operazioni di soccorso.

Ogni associazione deve essere in grado di provvedere al recupero degli animali anche con telenarcosi, mediante fucile lanciasiringhe, previa licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente al Responsabile dell'associazione e ai suoi collaboratori autorizzati dallo stesso. Sarà onere del Responsabile dell'Associazione provvedere alla richiesta di rinnovo annuale di tale licenza.

Le strutture di primo livello dislocate sul territorio regionale dovranno essere dotate di autorizzazione per la detenzione di animali pericolosi (istrice, tasso, volpe, lupo, cervo, cinghiale, capriolo, daino, muflone) di cui al DM 19/04/1996.

Ogni struttura di primo livello dovrà essere dotata di registro di carico e scarico di tutti gli esemplari in "entrata" e in "uscita" dal Centro, ai sensi delle vigenti normative.

Ogni struttura di primo livello dovrà, altresì essere informatizzata attraverso software e hardware che permettano di inserire i dati dei recuperi effettuati da ciascuna struttura al fine di elaborarli, di costituire una banca dati informatizzata di proprietà della Regione Marche.

La Regione provvederà a rimborsare alle associazioni tutte le suddette spese, anche indirette, e quelle non citate, ritenute, comunque, fondamentali e utili al funzionamento del CRAS MARCHE, nel rispetto delle normative e di quanto stabilito dai punti "9" e "10" del presente documento.

I veterinari che opereranno per conto e per il CRAS MARCHE, saranno individuati dalla competente P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne.

Qualora le Province Marchigiane avessero materiali, mezzi, attrezzature e strumenti utilizzati per l'attività di cui all'art. 26 Bis della L.R. 7/95, ai sensi delle normative vigenti (nazionale e regionale), le stesse diverranno patrimonio della Regione Marche e dovranno essere assegnate al Punto di Pronto Soccorso del territorio da cui provengono, salvo diverse disposizioni del Dirigente o del suo delegato alla gestione del "CRAS Marche".

Relativamente al CRAS Regionale, le diverse tipologie di strutture sanitarie, di cura e di accoglienza dovranno essere organizzate e dislocate sul territorio regionale nel seguente modo:

Struttura di Pesaro e Urbino: Centro del Sistema Regionale, Centro Territoriale di Pronto Intervento e Recupero Animali di Pesaro e Urbino e centro di "lungodegenza" Regionale, situata nella struttura di Cà Girone, Comune di Urbino, rappresenta il "...centro di recupero adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario sotto la diretta responsabilità di un veterinario di comprovata esperienza in materia di fauna selvatica..." di cui all'Art. 22, comma 6 della L.R. 7/95. La sede di Cà Girone verrà deputata ad attività ambulatoriale e riabilitativa per l'assistenza sanitaria di 1° livello,

Handwritten signature and initials.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sotto la responsabilità, come per legge, di un medico veterinario che verrà coadiuvato da 3-4 medici veterinari distribuiti sul territorio provinciale, stante la “storica” mole di recuperi sul territorio. L’associazione che gestirà tale struttura dovrà essere dotata di, almeno, due automezzi omologati al trasporto e soccorso della fauna e di tutta le attrezzature e strumentazioni utili ad effettuare, in sicurezza, il recupero e il trasporto della stessa. L’associazione dovrà altresì effettuare la manutenzione ordinaria della struttura di Cà Girone, sia esterna che interna e dovrà provvedere al pagamento delle utenze e allo smaltimento delle deiezioni e delle carcasse degli animali deceduti secondo le vigenti normative. I relativi oneri saranno rimborsati dalla Regione.

A Ca’ Girone si svolgerà anche la formazione per gli operatori delle strutture territoriali, la formazione sanitaria e veterinaria; la trasmissione del know-how acquisito, nonché di tutta la modulistica, le modalità operative ai Centri territoriali al fine di addivenire ad un sistema omogeneo, uniforme e comunicante.

Considerato che il Centro Recupero Animali Selvatici di Cà Girone, oggi gestito dalla Provincia di Pesaro e Urbino è oggettivamente il più strutturato e quello che ha a disposizione maggiori spazi, strutture, attrezzature e possiede una sede propria, si ritiene opportuno utilizzarlo come sede operativa principale del CRAS Marche, nonché come sede regionale per la stabulazione degli animali in lungodegenza e che non potranno essere reimmessi in natura. (come meglio specificato nei successivi paragrafi)

Centri Territoriali di Pronto Intervento e Recupero Animali dislocati sul territorio Regionale.

Trattasi di strutture per l’assistenza sanitaria di 1° livello le quali saranno così dislocate: una in provincia di Ancona, una in Provincia di Macerata e una che possa servire i territori delle Province di Fermo e di Ascoli Piceno. Le associazioni che vorranno proporsi per gestire uno dei suddetti centri di recupero dovranno dimostrare di possedere, o di potere avere in uso, almeno un edificio, servito da una zona scoperta situata all’aperto, dislocato nel territorio di competenza di ciascuna struttura di 1° soccorso e garantire la disponibilità degli adeguati spazi.

Ognuna delle suddette strutture decentrate verrà deputata ad attività ambulatoriale e riabilitativa per l’assistenza sanitaria di 1° livello, sotto la responsabilità, come per legge, di un veterinario che potrà essere coadiuvato da altri medici veterinari.

A ciascuna delle associazioni che gestiranno i suddetti Centri Territoriali di Pronto Intervento e Recupero Animali dovrà essere fornito dalla Regione almeno un automezzo per il trasporto e il soccorso della fauna. Qualora i mezzi suddetti non fossero dotati delle attrezzature e strumentazioni utili ad effettuare, il recupero e il trasporto della fauna selvatica in sicurezza dovrà provvedere l’associazione e richiedere il rimborso alla Regione

Ogni associazione dovrà altresì provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura che gestisce, sia esterna che interna, dovrà provvedere al pagamento delle utenze e allo smaltimento delle deiezioni e delle carcasse degli animali deceduti secondo le vigenti normative.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ospedale Veterinario (struttura di secondo livello). È un presidio fondamentale, rispetto alle esigenze della fauna selvatica dell'intero territorio Regionale, per l'approfondimento diagnostico, prognostico e la terapia degli animali recuperati, soprattutto quelli appartenenti alle specie "Particolarmente Protette". Considerato che nel territorio regionale è presente l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università di Camerino, sede di Matelica, che rappresenta un'eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, come già accennato in precedenza, si ritiene che possa essere importante integrare la convenzione già in essere tra la Regione Marche e la facoltà di Scienze Veterinarie della suddetta università, per fare sì che tale struttura, rappresentando la più recente evoluzione di sviluppo delle competenze cliniche, possa assolvere i compiti di natura assistenziale ai fini istituzionali anche a favore della fauna selvatica. Si ritiene utile precisare che l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico svolge l'attività clinica e di pronto soccorso esteso sulle 24 ore, che i soggetti in degenza sono monitorati 24 ore su 24 e che la struttura dispone di specifici locali di degenza e trattamento di animali affetti da malattie infettive/contagiose.

Struttura Specializzata per cura e riabilitazione di specie particolarmente protette. È necessaria una struttura specializzata dotata, anche, di particolari e adeguati spazi destinati reinserimento degli esemplari in natura. A tal fine si ritiene utile sottoscrivere apposita convenzione con il CRAS "Monte Adone" di Sasso Marconi (Bologna), gestito da una ONLUS che ha già collaborato con alcune province marchigiane e con la stessa Regione Marche. Monte Adone rappresenta un centro di riferimento nazionale, specializzato nel recupero, nel soccorso, nella cura, nella riabilitazione e nella reintroduzione in natura degli esemplari rinvenuti feriti o in difficoltà. Tale Centro è convenzionato con la Regione Emilia Romagna e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; inoltre collabora attivamente con l'I.S.P.R.A. e con il Wolf Apennine Center soprattutto per attività di monitoraggio in natura degli esemplari riabilitati e rilasciati sul territorio. Tale struttura potrà essere il centro di riferimento Regionale soprattutto per la riabilitazione delle specie di particolare interesse conservazionistico propedeutica al rilascio e il trasferimento degli animali in questa sede dovrà essere autorizzato dal dirigente P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne o dal suo referente per le attività del CRAS.


Struttura per accoglienza di animali non idonei ad essere liberati in natura. Tale struttura accoglierà in appositi spazi (voliere, recinzioni ecc..) gli animali (mammiferi e uccelli soprattutto appartenenti alle Specie "Particolarmente Protette"), che non risultino più idonei ad essere rimessi in libertà dopo le cure prestate, tali ospiti potranno essere così utilizzati in un circuito virtuoso didattico, educativo e di ricerca. A tal fine la struttura di Cà Girone di Urbino e già dotata di strutture per lungodegenza e quindi può essere utilizzata allo scopo, per accogliere animali provenienti dalle altre realtà provinciali della regione che non potranno essere liberati nel loro ambiente naturale dopo le cure prestate. L'associazione che gestirà la struttura di Cà Girone (Pesaro e Urbino) dovrà altresì accudire i suddetti animali stabulati e mantenere le strutture per il loro ricovero.

I trasferimenti di animali gestiti dal CRAS Regionale dovranno avvenire previo assenso del referente della Polizia Provinciale, sentito il dirigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Schema dell'Organizzazione del "CRAS Marche"





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come Attivare Il Recupero Della Fauna Selvatica.

Ciascuna associazione che gestisce un Centro Territoriale di Pronto Intervento e Recupero Animali dovrà essere dotata di un telefono cellulare attivo 24 ore al giorno. Tale apparecchio potrà trasferire la chiamata su dispositivi telefonici dei volontari per fare in modo che ogni struttura territoriale del CRAS Marche abbia un unico recapito telefonico. Il numero dovrà essere diffuso attraverso i canali di comunicazione a tutti i cittadini e a tutte le Prefetture, alle forze dell'Ordine, ai vigili del fuoco, alla centrale del 118.

Quando il sistema sarà a regime si potrà interagire con la struttura regionale competente per l'attivazione **Numero Unico Europeo (NUE) 112..** La Regione Marche, per gestire questa opportunità sta, infatti, realizzando la **Centrale unica di risposta (CUR) per le emergenze** la cui collaborazione con il CRAS sarà utile al fine di rendere più efficiente il servizio, fornire risposte in tempi brevi, garantire la sicurezza dei cittadini e le esigenze della fauna selvatica

Attività Del Cras Marche Non Previste Dal Art. 26 Bis Della L.R. 7/95

Il CRAS Marche, considerate le strutture che gestirà e viste le specifiche competenze, sarà, anche, la struttura Regionale deputata ad accogliere esemplari appartenenti a specie "esotiche invasive" permettendo alla Regione di assolvere a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230. Infatti i proprietari di animali appartenenti a specie "esotiche invasive" ai sensi del suddetto decreto, possono detenere gli esemplari fino alla fine della loro vita naturale, purché il possesso sia opportunamente denunciato, oppure qualora non fossero in grado di garantirne il benessere, l'impossibilità riproduttiva e la fuoriuscita e quindi la loro diffusione sul territorio dovranno poterli consegnare alla Regione. Il CRAS Marche potrà accogliere e accudire nel rispetto del loro benessere e delle normative i suddetti animali evitando alla Regione di creare una nuova struttura per ottemperare a quanto stabilito dalle normative nazionali ed europee.

Comunicazione Istituzionale Del Cras Marche, simboli di riconoscimento e norme comportamentali

A regime occorre individuare un logo che rappresenti il simbolo del CRAS MARCHE. Tale logo dovrà essere esposto nell'abbigliamento, nei mezzi e presso le strutture del CRAS.

Gli operatori saranno muniti di tesserino identificativo personale rilasciato dalla Regione.

Tutte informazioni, i dati e/o le immagini e video riguardanti l'attività del CRAS MARCHE e gli animali potranno essere pubblicate e/o diffuse solo previa autorizzazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tutti i volontari e collaboratori del CRAS MARCHE dovranno operare garantendo un comportamento decoroso, dignitoso e rispettoso nei confronti della fauna, dei cittadini e della Regione Marche pena l'esclusione dal servizio da parte del dirigente della P.F. competente.

Rapporti Tra Regione E Associazioni Di Volontariato Per La Gestione Delle Strutture Del Cras Marche

Le convenzioni tra la Regione Marche e le associazioni che gestiranno le strutture di assistenza sanitaria alla fauna selvatica in difficoltà o ferita devono assicurare la reperibilità per 24 ore al giorno, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi. Tali convenzioni avranno durata massima di 4 anni e potranno essere rinnovate annualmente

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

L'Affidamento del servizio alle associazioni dovrà anche assicurare la pulizia e la manutenzione delle voliere e di tutte le strutture di stabulazione degli animali, nonché degli spazi verdi, di quelli interni (uffici e laboratori).

Le associazioni dovranno garantire la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi (animali compresi) e per la tutela legale.

Le associazioni dovranno garantire, inoltre, che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto siano tenuti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di permettere gli accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la Regione.

Tutti i dati raccolti dal CRAS MARCHE dovranno attenersi a quanto già stabilito in precedenti atti riguardanti anche il progetto comunitario "Life Strade" in cui la Regione è partner di altre Regioni Italiane. Qualora l'associazione non ottempererà a tutti gli obblighi previsti nella convenzione che verrà stipulata in esito al presente e ai successivi provvedimenti potrà essere applicata anche una penale, salva la risoluzione in tronco del rapporto, comunicata a mezzo PEC/raccomandata. La Regione Marche si riserva comunque il diritto di recesso unilaterale in ogni tempo con semplice preavviso di un mese in caso di inadempienza da parte dell'Associazione nell'esecuzione dell'attività oggetto della convenzione.

Rimborso Spese Alle Associazioni Di Volontariato Per La Gestione Delle Strutture Di 1° Livello

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre di ogni anno. Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilome-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI del relativo mezzo utilizzato, le spese per la cura, le analisi, gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, il materiale per medicazioni e l'alimentazione anche di tipo terapeutico, specifica. Qualora si utilizzino mezzi di proprietà Regionale, i cui costi di gestione e manutenzione saranno rimborsati, la regione rimborserà l'effettivo costo del rifornimento di carburante. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e dei mezzi di proprietà della Regione e la quota di ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'oggetto della convenzione che, eventualmente, dovranno comunque essere autorizzate preventivamente dalla P.F. competente o dal suo referente per le attività del CRAS MARCHE. In caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la percorrenza esatta di ciascuno di essi, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Possono essere rimborsati, anche le spese generali nel rispetto del limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale.

A titolo esemplificativo rientrano fra i costi rimborsabili, quelli connessi alle utenze, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione, alle attività formative e alla produzione di materiale informativo e divulgativo.

Le nuove strutture realizzate per accogliere la fauna, come tutte le spese superiori a 2000 €, potranno essere rimborsate previo consenso della P.F. competente.

Annualmente il dirigente della struttura Regionale stabilirà l'importo massimo rimborsabile a ciascuna associazione, anche in funzione della previsione di spesa, che dovrà essere presentata entro settembre dell'anno precedente alla Regione, dalle stesse. Qualora vi fosse la necessità imminente di sostenere spese non previste, esse dovranno essere autorizzate dal dirigente della P.F. competente.

Saranno comunque rimborsate tutte le spese sostenute per fornitura di beni, strumentazioni, servizi e oneri utili allo svolgimento dell'attività del CRAS MARCHE nel rispetto di quanto stabilito dalle norme e dal presente provvedimento.

Al fine di consentire alle associazioni di affrontare le spese per l'avvio dell'attività, entro i primi mesi dall'inizio della collaborazione tra le stesse e la Regione, la P.F. potrà decidere di anticipare una quota del budget annuale stabilito per ciascuna associazione, che dovrà essere, ovviamente, rendicontata.

Il materiale acquistato con risorse della Regione o comunque il cui acquisto sia stato rimborsato dalla stessa, in caso di cessazione della collaborazione per la gestione del CRAS potrà essere consegnato alla P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne, qualora la stessa lo ritenga utile e/o necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Rendicontazione e Liquidazione

Le associazioni dovranno presentare:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- una rendicontazione dei costi entro il 30 giugno di ogni anno, distinti per voci di spesa, con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute fino al 31 maggio dello stesso anno;
- una rendicontazione dei costi entro il 15 ottobre di ogni anno, distinti per voci di spesa, con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute fino al 30 settembre dello stesso anno;
- una rendicontazione finale dei costi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, distinti per voci di spesa, con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute dal 1 ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente.

Alle rendicontazioni devono essere allegati, pena la mancata liquidazione:

1. una relazione sulle attività svolte, contenente tutti i dati e le informazioni che l'associazione è tenuta a trasmettere con riferimento ai capi raccolti o curati. Tale relazione deve anche evidenziare l'**attinenza** dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione ed eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività, anche in riferimento a problemi di coordinamento delle attività svolte
2. un foglio elettronico recante le informazioni richieste per ciascun intervento, come specificato al precedente punto "rapporti tra Regione e Associazioni di volontariato per la gestione delle strutture di 1° livello";
3. copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti la tipologia dei beni o servizi acquistati;
4. copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato;
5. le quietanze di pagamento;
6. qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento. Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione.